

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 944 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Ladi TOMSIC, Danjel CERNE, Elia LUTMAN e della società A.S.D. SOVODNJE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ladi TOMSIC, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sovodnje, A) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea) ed Ec), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 dal 15.12.2025, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone C del campionato di Prima Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; B) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea) ed Ec), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 15.12.2025 fino al 9.4.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone C del campionato di Prima Categoria ai Sig.ri Danjel Cerne ed Elia Lutman, nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Danjel CERNE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sovodnje, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 15.12.2025 fino al 9.4.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Sovodnje militante nel girone C del campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Elia LUTMAN, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sovodnje, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 15.12.2025 fino al 9.4.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Sovodnje militante nel girone C del campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. SOVODNJE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Ladi TOMSIC,
 - Sig. Danjel CERNE,
 - Sig. Elia LUTMAN,
 - Società A.S.D. SOVODNJE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ladi Tomsic;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Ladi TOMSIC,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Danjel CERNE,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Elia LUTMAN,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SOVODNJE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò